

Codice A1714A

D.D. 22 luglio 2024, n. 594

**Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relativo agli interventi SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sotto-azione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico e SRD02 -- Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui del CSR 2023-2027.**



**ATTO DD 594/A1714A/2024**

**DEL 22/07/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura**

**OGGETTO:** Definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni relativo agli interventi SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sotto-azione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico e SRD02 -- Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui del CSR 2023-2027.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio recante sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. .

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, e s.m.i..

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni e s.m.i.;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza.

Vista la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni.

Vista la Decisione di esecuzione C(2023) 6990 finale che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Visto il vigente "Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte" in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i..

Considerato che successivamente alla data di adozione del CSR è stato possibile avviare l'approvazione e l'apertura di bandi per la presentazione di domande di sostegno relativi ai seguenti interventi:

SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sottosezione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico del CSR 2023- 2027, Intervento 1.2.1 e 1.2.2.;

SRD02 — Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui.

Visto l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la D.G.R. n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con cui la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di ARPEA che, nella sua qualità di organismo pagatore è organismo incaricato di gestire e controllare le spese del FEASR, fondo comunitario gestito in forma concorrente, relativamente ai piani strategici della PAC e s.m.i..

Vista la D.G.R. 4 agosto 2016 n. 94-3832 “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative” e s.m.i..

Visto l'accordo sottoscritto tra l'organismo pagatore regionale Arpea e Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 26 (contitolari del trattamento) del Regolamento (UE) 679/2016, cd. G.D.P.R. e della D.G.R. n. 7282/2023 avente ad oggetto l' "Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025".

Richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 23-27 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05.03.2024 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020.

Preso atto che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027 dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nei Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo, tra l'altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell'inosservanza rilevata.

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i., recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Tenuto conto che tale decreto stabilisce che:

- all'art.15 “Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali”: per gli interventi per lo sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati;
- all'art. 25 “Disposizioni finali”: con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12 ((...)), 13, 14, 15 ((...)) ((, 21 e 23)).

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263980 recante “Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola”.

Visto il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410727 recante modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

Preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell’agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n. 93348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 avente per oggetto “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e che entra in vigore il giorno successivo alla citata pubblicazione.

Tenuto conto che tale decreto, all’art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell’intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dell’operazione o di parte dell’operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell’operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell’impegno può portare all’esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l’autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all’esclusione.
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall’organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti:
  - a. le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
  - b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’Allegato 5;
  - c. i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell’obiettivo dell’intervento e che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’intervento stesso;
  - d. i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Preso atto che il medesimo decreto, all’art.17 stabilisce che “le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2020, n. 2588, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni

per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” continuano ad applicarsi per le fattispecie indicate nelle disposizioni transitorie di cui agli artt. 9 e 17 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e successive modifiche”.

Vista la Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2024 n. 357 “Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.” che dispone, tra l’altro, in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 e con riferimento ai tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 oltre a interventi di cui all’art. 70 del regolamento (UE) n. 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l’Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento non è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali e non è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.:

- di approvare, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e loro s.m.i., la Disciplina per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, di cui all’allegato A della medesima determinazione;
- di demandare alle Direzioni/Settori regionali l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
- di stabilire che la disciplina contenuta nell’allegato A alla medesima determinazione potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell’applicazione.

Ritenuto di:

1. approvare e definire, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2024 n. 357 e loro s.m.i., gli aspetti attuativi specifici della Disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relativo agli interventi:

- SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sottosezione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico del CSR 2023- 2027, Intervento 1.2.1 e 1.2.2, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui, di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. stabilire che la disciplina contenuta negli allegati A e B alla presente Determinazione Dirigenziale potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell’applicazione.

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non implica oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie “Criteri e modalità” ai fini della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto potrà influenzare l’importo da concedere e proporre in liquidazione;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia altresì soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente" <http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>;

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

#### *determina*

1. di approvare e definire, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs. n.42 del 2023 e del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348 e Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2024 n. 357 e loro s.m.i., gli aspetti attuativi specifici della Disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento relativo gli interventi:

- SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sottoscrizione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico del CSR 2023- 2027, Intervento 1.2.1 e 1.2.2, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- SRD02 -- Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di stabilire che la disciplina contenuta negli allegati A e B alla presente D.D. potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione.

3. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2024-07-12\_Allegato\_A\_SRD06\_DD2024.pdf
2. 2024-07-12\_Allegato\_B\_SRD02c\_DD2024.pdf



Allegato

---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**CSR 2023-2027 della Regione Piemonte**

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027).

Intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo.

Sotto-azione 1.2 Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico.

Intervento 1.2.1 reti antigrandine.

Intervento 1.2.2 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).

**Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dell'intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sotto-azione 1.2. Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico del CSR 2023- 2027, Intervento 1.2.1 e 1.2.2.**

## Indice generale

### Indice generale

<b>1. Ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Requisiti di ammissibilità.....</b>	<b>3</b>
2.1. Elenco degli elementi di controllo.....	4
2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità.....	4
<b>3. Impegni.....</b>	<b>4</b>
3.1 Impegni essenziali.....	4
3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali.....	5
3.2 Impegni accessori.....	5
3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori.....	5
3.3 Azioni correttive.....	6
<b>4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione.....</b>	<b>6</b>
4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15,comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024.....	6
4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali.....	6
4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori.....	6
4.3.1. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare.....	6
4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	7
4.3.3 Calcolo della percentuale di riduzione.....	7
<b>5. Inadempienza grave e ripetizione.....</b>	<b>8</b>
<b>6. False prove e omissioni intenzionali.....</b>	<b>8</b>
<b>7. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario.....</b>	<b>8</b>
<b>8. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni.....</b>	<b>8</b>
<b>9. Recupero di pagamenti indebiti.....</b>	<b>9</b>
<b>10. Applicazione di ulteriori sanzioni.....</b>	<b>9</b>

# 1. Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 15 (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura, e delle foreste del 26/02/2024 n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari;
- applicare le relative sanzioni (con cui s'intendono anche le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi),

relativamente all'intervento SRD06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo. Sotto-azione 1.2 Investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico:

Intervento 1.2.1 reti antigrandine.

Intervento 1.2.2 acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).

Una spesa è eleggibile se presenta le seguenti caratteristiche: effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e corrisponde a pagamenti.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata;
- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023 approvato con DD 159/A1714A/2023 del 22/02/20231. Qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche decurtate del 26,5%, relativo aspesse generali e tecniche nonché utili di impresa. Infine per le voci di spesa che non sono comprese nei punti precedenti dovranno essere prodotti almeno tre preventivi da tre ditte diverse o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

## 2. Requisiti di ammissibilità

Sotto-azione	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
1.2	CR05 – Sono ammissibili a sostegno i seguenti comparti: ortofrutta, viticoltura, florovivaismo.
1.2	CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;
1.2	CR07 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a: Sotto-azione 1.2 - Prevenzione per danni di tipo abiotico: 5.000 euro;
1.2	CR08 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito che per gli investimenti connessi a danni di tipo abiotico e biotico (riferimento ai danni di tipo biotico condizionata all'approvazione di modifica al PSP) la spesa ammissibile non possa superare la soglia di 150.000 euro.
1.2	possesso dei requisiti di imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
1.2	iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019 art.82 e aver costituito il fascicolo aziendale ai del DPR n. 503/99 in

	attuazione del D.lgs n. 173/98
1.2	Interventi realizzati non prima della presentazione della domanda di sostegno
1.2	Punteggio maggiore a quello minimo previsto dai bandi
1.2	Presentazione di progetti di investimento volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento

Le soglie di spesa ammissibile dei requisiti CR07 e CR08 si applicano a tutti i procedimenti amministrativi previsti dal bando. Per operazione si intende una domanda o un gruppo di domande presentate nell'ambito di uno specifico bando. Per il calcolo delle soglie dei requisiti CR07 e CR08 si prendono in considerazione solo le operazioni che comprendono domande idonee, finanziabili e liquidabili.

## 2.1. Elenco degli elementi di controllo

Sotto-azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo
1.2	Verifica dei dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento
1.2	Verifica dei documenti allegati alla domanda attraverso banche dati e dati satellitari	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento
1.2	Verifica dei dati presenti sulla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento

## 2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato, ossia non concesso fin dall'inizio, o revocato integralmente, ed eventualmente recuperato qualora già liquidato, se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

La realizzazione di una condizione di ammissibilità è di tipo "sì / no": o la condizione è soddisfatta o non lo è, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

## 3. Impegni

Il richiedente sottoscrive e rispetta gli impegni per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo i calcoli esposti successivamente e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### 3.1 Impegni essenziali

Sotto-azione	Descrizione impegno essenziale
1.2	Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno

1.2	Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori
1.2	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni a partire dalla data di liquidazione del saldo, sia per beni mobili e attrezzature che per beni immobili e opere edili. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti
1.2	Concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate
1.2	presentare le domande entro i termini previsti dalle scadenze del bando.

### 3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali

Sotto-azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1.2	Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>
1.2	Ispezione	visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>
1.2	Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>

### 3.2 Impegni accessori

Sotto-azione	Descrizione impegno accessorio
1.2	obblighi di informazione e pubblicità: si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2022/129 come specificato dal bando.
1.2	concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.

### 3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori

Sotto-azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
1.2	obblighi di informazione e pubblicità	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
1.2	concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>

### 3.3 Azioni correttive

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 nel caso di inosservanze di lieve entità degli impegni di cui sopra che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento, se il beneficiario può porvi rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, l'applicazione della sanzione è sospesa. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comportano l'annullamento della sanzione e il sostegno può essere erogato.

## 4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione

L'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri adottano atti e misure intese a:

- accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

### 4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15,comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

### 4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### 4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello. I parametri per l'individuazione della gravità della violazione sono individuati come segue:

#### 4.3.1. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare

Descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	alto	5
	Entità	
contributo pubblico < 50.000,00 euro pubblicità su sito WEB per uso professionale del beneficiario	basso	1
contributo pubblico ≥ 50.000,00 euro e <500.000,00 euro idonea cartellonistica	medio	3
contributo pubblico ≥500.000,00 idonea cartellonistica	alto	5
	Durata	

ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

#### 4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Non presentare tutta la documentazione di rendicontazione prevista nei termini stabiliti	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di presentare tutta la documentazione di rendicontazione prevista nei termini stabiliti	alto	5
	Entità	
contributo pubblico ≤ 10.000,00 euro	basso	1
contributo pubblico > 10.000 e < 50.000 euro	medio	3
contributo pubblico ≥ 50.000,00 euro	alto	5
	Durata	
ritardo ≤ 10 giorni di calendario dalla data di presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo.	basso	1
ritardo > 11 e < 20 giorni di calendario dalla data di presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo.	medio	3
ritardo > 21 e ≤ 30 giorni di calendario dalla data di presentazione di tutta la documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo.	alto	5

Se previsto dal bando in aggiunta alle sanzioni di cui sopra in sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

La presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo presentata dopo 30 giorni dalla scadenza comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

#### 4.3.3 Calcolo della percentuale di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

<b>media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1,00 \leq X < 3,00$	1%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento. Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 4.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili inseguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **5. Inadempienza grave e ripetizione**

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **6. False prove e omissioni intenzionali**

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **7. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario**

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione del bando.

## **8. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.2021/2116 che elenca i seguenti casi:

a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona

gravemente colpita da tale calamità o evento;

b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

e) il decesso del beneficiario;

f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In questi casi non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento corretta.

## **9. Recupero di pagamenti indebiti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **10. Applicazione di ulteriori sanzioni**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2023 – 2027, al D.M. n. 93348 del 26/02/2024, nonché alla Determinazione Dirigenziale del 13/5/2024 n. 357 e manuali ARPEA.

**CSR 2023-2027 della Regione Piemonte**

SETTORE INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027).

Intervento SRD02 -- Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui.

**Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dell'intervento del CSR 2023- 2027 SRD02 -- Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui.**

# Indice generale

## Indice generale

<b>1. Ambito di applicazione.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Requisiti di ammissibilità.....</b>	<b>3</b>
2.1. Elenco degli elementi di controllo.....	4
2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità.....	5
<b>3. Impegni.....</b>	<b>5</b>
3.1 Impegni essenziali.....	5
3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali.....	5
3.2 Impegni accessori.....	6
3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori.....	6
3.3 Azioni correttive.....	6
<b>4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione.....</b>	<b>7</b>
4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15,comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024.....	7
4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali.....	7
4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori.....	7
4.3.1. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare.....	7
4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento: la tecnica irrigua utilizzata, i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato.....	8
4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per effettuare il bilancio idrico dell'area oggetto di investimento attraverso la procedura dedicata disponibile sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte.....	8
4.3.3 Calcolo della percentuale di riduzione.....	9
<b>5. Inadempienza grave e ripetizione.....</b>	<b>9</b>
<b>6. False prove e omissioni intenzionali.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario.....</b>	<b>10</b>
<b>8. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni.....</b>	<b>10</b>
<b>9. Recupero di pagamenti indebiti.....</b>	<b>10</b>
<b>10. Applicazione di ulteriori sanzioni.....</b>	<b>11</b>

# 1. Ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 15 (*Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali*) del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura, e delle foreste del 26/02/2024 n. 93348 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" nel presente documento viene definita la disciplina per:

- individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti da parte dei beneficiari;
- applicare le relative sanzioni (con cui s'intendono anche le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi),

relativamente all'intervento Intervento SRD02 — Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - Investimenti irrigui.

Una spesa è eleggibile se presenta le seguenti caratteristiche: effettivamente sostenuta dal soggetto beneficiario e corrisponde a pagamenti.

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata;
- vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata di norma attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023 approvato con DD 159/A1714A/2023 del 22/02/20231. Qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura per l'anno 2023, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche decurtate del 26,5%, relativo aspesse generali e tecniche nonché utili di impresa. Infine per le voci di spesa che non sono comprese nei punti precedenti dovranno essere prodotti almeno tre preventivi da tre ditte diverse o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

## 2. Requisiti di ammissibilità

AZIONE	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
C	<b>CR03.C</b> – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione espressa in termini di produzione standard inferiore a 12.000 euro.
C	<b>CR04.C</b> - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile.
C	<b>CR06.C</b> - Sono ammissibili a sostegno solo le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione C.
C	<b>CR08.C</b> – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
C	<b>CR09.C</b> – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000 euro.
C	<b>CR11.C</b> – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile stabilita da bando.
C	<b>CR12.C</b> - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un

	termine non superiore a 24 mesi.
C	<b>CR13.C</b> - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. <sup>1</sup>
C	<b>CR14.C</b> - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.
C	<b>CR15.C</b> - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta Direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.
C	<b>CR16.C</b> - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
C	<b>CR17.C</b> - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al: A) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata; B) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana; C) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico. Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.
C	<b>Solo per interventi di tipo A</b> <b>CR18.C</b> - da una valutazione <i>ex ante</i> gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti e quantificati in 25% dell'impianto migliorato. <b>CR19.C</b> - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), le riduzioni minime effettive sono definite e quantificate in almeno il 50% del risparmio potenziale <sup>2</sup> . <b>CR20.C</b> - Le percentuali di risparmio idrico potenziale di cui ai CR18 sono riportate nel Bando. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.
C	possesso dei requisiti di imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
C	iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019 art.82 e aver costituito il fascicolo aziendale ai del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98
C	Interventi realizzati non prima della presentazione della domanda di sostegno
C	Punteggio maggiore a quello minimo previsto dai bandi
C	Presentazione di progetti di investimento volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento

## 2.1. Elenco degli elementi di controllo

Azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo
C	Verifica dei dati presenti sul fascicolo aziendale	Informatico	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento

<sup>1</sup> I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo : <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdppo>

<sup>2</sup> Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo (vedi Allegato 2). Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo.

C	Verifica dei documenti allegati alla domanda attraverso banche dati e dati satellitari	Amministrativo, informatico ed eventuale controllo in loco	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento
C	Verifica dei dati presenti sulla graduatoria	amministrativo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento

## 2.2. Base giuridica criteri di ammissibilità

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26/02/2024, il sostegno richiesto per l'intervento è rifiutato, ossia non concesso fin dall'inizio, o revocato integralmente, ed eventualmente recuperato qualora già liquidato, se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

La realizzazione di una condizione di ammissibilità è di tipo "sì / no": o la condizione è soddisfatta o non lo è, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali.

## 3. Impegni

Il richiedente sottoscrive e rispetta gli impegni per ottenere il sostegno richiesto in sede di domanda.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e possono essere distinti in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che se non osservati non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare; il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati;
- sono accessori quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno secondo i calcoli esposti successivamente e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### 3.1 Impegni essenziali

Azione	Descrizione impegno essenziale
C	Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno
C	Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori
C	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni a partire dalla data di liquidazione del saldo, sia per beni mobili e attrezzature che per beni immobili e opere edili. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti
C	Concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate
C	presentare le domande entro i termini previsti dalle scadenze del bando.

#### 3.1.1 Elenco degli elementi di controllo impegni essenziali

Azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	Inadempienze, violazioni, infrazioni
C	Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati

C	Ispezione	visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>
C	Verifica dei documenti allegati alla domanda con banche dati e dati satellitari	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento	<u>decadenza totale dal sostegno e restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati</u>

### 3.2 Impegni accessori

Azione	Descrizione impegno accessorio
C	obblighi di informazione e pubblicità: si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2022/129 come specificato dal bando.
C	registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento: la tecnica irrigua utilizzata, i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato.
C	effettuare il bilancio idrico dell'area oggetto di investimento attraverso la procedura dedicata disponibile sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte <sup>3</sup> .

#### 3.2.1 Elenco degli elementi di controllo impegni accessori

Azione	Descrizione	Tipo di controllo	Momento del controllo	inadempienze, violazioni, infrazioni
C	obblighi di informazione e pubblicità	Documentale, ed eventuale visivo con sopralluogo	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
C	registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento: la tecnica irrigua utilizzata, i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato.	Documentale	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>
C	effettuare il bilancio idrico dell'area oggetto di investimento attraverso la procedura dedicata disponibile sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte.	Documentale	Dopo la domanda di pagamento	<u>Riduzione dell'importo e decadenza parziale delle domande di pagamento</u>

### 3.3 Azioni correttive

Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 93348 del 26/02/2024 nel caso di inosservanze di lieve entità degli impegni di cui sopra che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento, se il beneficiario può porvi rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, l'applicazione della sanzione è sospesa. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata comportano l'annullamento della sanzione e il sostegno può essere erogato.

<sup>3</sup> il presente impegno è vincolato solo se la procedura regionale dedicata è operativa

## 4. Sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione

L'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio prevede che gli Stati membri adottano atti e misure intese a:

- a. accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC;
- b. prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- c. imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- d. recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione dell'Unione che disciplina gli interventi unionali.

### 4.1 Riduzioni-Esclusioni previste ai sensi dell'art.15, comma 6 del DM N° 93348 del 26/02/2024

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

### 4.2 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni essenziali

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

### 4.3 Inadempienze, violazioni, infrazioni agli impegni accessori

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori, occorre quantificarne il livello. I parametri per l'individuazione della gravità della violazione sono individuati come segue:

#### 4.3.1. Matrice livello di infrazione dell'impegno accessorio di informare e pubblicizzare

Descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
Violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del Programma	alto	5
	Entità	
contributo pubblico < 50.000,00 euro pubblicità su sito WEB per uso professionale del beneficiario	basso	1
contributo pubblico ≥ 50.000,00 euro e <500.000,00 euro idonea cartellonistica	medio	3
contributo pubblico ≥500.000,00 idonea cartellonistica	alto	5
	Durata	
ritardo < 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 90 e < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

**4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento: la tecnica irrigua utilizzata, i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato.**

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento: la tecnica irrigua utilizzata, i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato.	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di cui al punto precedente.	alto	5
	Entità	
contributo pubblico ≤ 10.000,00 euro	basso	1
contributo pubblico > 10.000 e < 50.000 euro	medio	3
contributo pubblico ≥ 50.000,00 euro	alto	5
	Durata	
ritardo < 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo ≥ 180 e < 360 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
ritardo ≥ 360 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

**4.3.2 Matrice livello di infrazione dell'impegno di concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti dal bando per effettuare il bilancio idrico dell'area oggetto di investimento attraverso la procedura dedicata disponibile sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte.**

descrizione elementi di valutazione di violazione dell'impegno accessorio	Livello di infrazione dell'impegno o di gruppo di impegni	
	Gravità	
effettuare il bilancio idrico dell'area oggetto di investimento attraverso la procedura dedicata disponibile sul fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte	basso	1
Inadempienza per ripetizione violazione obblighi di cui al punto precedente.	alto	5
	Entità	
contributo pubblico ≤ 10.000,00 euro	basso	1
contributo pubblico > 10.000 e < 50.000 euro	medio	3

contributo pubblico $\geq$ 50.000,00 euro	alto	5
<b>Durata</b>		
ritardo < 360 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	basso	1
ritardo $\geq$ 360 e < 2 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	medio	3
Ritardo $\geq$ 2 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento	alto	5

Se previsto dal bando in aggiunta alle sanzioni di cui sopra in sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una riduzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo fino ad un massimo di 30 giorni di calendario. Oltre tale termine si procederà alla revoca del sostegno.

La presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dal bando o dai provvedimenti di concessione del contributo presentata dopo 30 giorni dalla scadenza comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno.

#### 4.3.3 Calcolo della percentuale di riduzione

La modalità di calcolo di cui al punto precedente, viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, qualora ci sia più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	1%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento. Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze agli impegni accessori e di scostamenti di cui al paragrafo 4.1, si applica prima la riduzione di cui a quest'ultimo paragrafo e poi la riduzione relativa alle inadempienze.

I beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili inseguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## 5. Inadempienza grave e ripetizione

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## 6. False prove e omissioni intenzionali

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per

negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

## **7. Sospensione del sostegno e della sanzione: realizzazione di azione correttiva da parte del beneficiario**

Nei casi in cui l'inadempienza commessa non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento stesso e se si prevede che il beneficiario sia in grado di porre rimedio alla situazione entro un periodo definito, l'Organismo pagatore, o suo delegato competente per l'istruttoria, può sospendere il sostegno.

In tali fattispecie il sostegno verrà sospeso prima dell'applicazione della sanzione (riduzione, esclusione) conseguente all'inadempienza a condizione che, nell'arco di tempo accordato (al massimo 3 mesi), il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata; in tal caso la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Le inadempienze per le quali si intende applicare la sospensione descritta devono essere individuate in modo puntuale nei provvedimenti applicativi di attuazione del bando.

## **8. Casi in cui non si applicano le sanzioni amministrative e le riduzioni**

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inadempienza è dovuta a **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In questi casi non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento corretta.

## **9. Recupero di pagamenti indebiti**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

## **10. Applicazione di ulteriori sanzioni**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2023 – 2027, al D.M. n. 93348 del 26/02/2024, nonché alla Determinazione Dirigenziale del 13/5/2024 n. 357 e manuali ARPEA.